

REFERENDUM ABROGATIVI PER I GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025

Voto degli elettori residenti all'estero (AIRE).

Per i referendum in oggetto, gli elettori italiani residenti all'estero votano per corrispondenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

In tale ipotesi, entro 18 giorni prima della data stabilita delle elezioni, gli uffici consolari inviano a tutti gli elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE un plico contenente: il certificato elettorale; la scheda/e elettorale/i; una busta piccola; una busta già affrancata recante l'indirizzo dell'Ufficio consolare competente; un foglio esplicativo delle modalità di voto e il testo della Legge n. 459/2001. Dopodiché l'elettore stacca dal certificato elettorale il tagliando comprovante l'esercizio del diritto di voto e spedisce il tutto all'Ufficio consolare competente utilizzando la busta preaffrancata contenuta nel plico.

Concluse le operazioni, le schede votate dagli italiani residenti all'estero **pervenute agli uffici consolari entro le ore 16,00 del giovedì antecedente la data delle votazioni in Italia** vengono trasmesse in Italia, dove ha luogo lo scrutinio a cura dell'Ufficio Centrale e degli uffici decentrati per la Circostrizione Estero istituiti presso le Corti di Appello di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli.

Gli elettori residenti all'estero che, quattordici giorni prima della data delle votazioni in Italia, non avessero ricevuto al proprio domicilio estero il plico contenente la documentazione elettorale di cui sopra, possono farne richiesta presentandosi personalmente al proprio Consolato di appartenenza.

Opzione di voto in Italia.

La predetta normativa consente che i residenti all'estero abbiano la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente ad essa. In questo caso i cittadini votano nel comune presso i quali sono iscritti come cittadini italiani all'estero.

Il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell'art. 4 del d.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro il prossimo **10 aprile 2025**.

L'opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all'ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

In allegato il modello da utilizzare per la richiesta di opzione.